



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

Nella persona dell' Avv. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. /19 R.G. promossa

Da

C.F. , elettivamente domiciliato in
presso lo Studio , rappresentato e difeso dagli
avv.ti e che lo rappresentano e difendono in
virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

-attore-

contro

WindTre s.p.a., P.Iva 13378520152010, in persona del procuratore speciale
elettivamente domiciliata in presso lo Studio dell'avv.
unitamente all'avv. che la rappresenta e difende in
virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-

Oggetto: inadempimento contrattuale, risarcimento danni.

Conclusioni come in atti.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la WindTre s.p.a. per sentirla, previo accertamento del suo inadempimento contrattuale, condannare al risarcimento del danno quantificato in €. 500,00 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

Deduceva parte attrice di essere titolare di un contratto di servizi di telefonia fissa e di ADSL e che a seguito di innumerevoli contatti e reclami con gli operatori del call-center e tramite pec segnalava l'impossibilità ad effettuare chiamate.

Per l' inerzia della società convenuta, l'attore provvedeva ad inviare disdetta, ricevendo fatturazione con addebito dei costi per la disattivazione del servizio.

Si costituiva in giudizio la società telefonica la quale, preliminarmente eccepiva la inammissibilità e improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Nel merito eccepiva l' infondatezza della domanda e la

Re

indeterminatezza della stessa in quanto i problemi segnalati dall'utente erano stati regolarmente risolti in data 09.03.2018 e pertanto le spese di risoluzione del contratto sono dovute.

Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.

Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice ritenute ininfluenti ai fini di causa, all'udienza del 02.12.2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione.

Pr
pr
In
Pe
al
da
do
L'a
cit
Pa
co
Qu
set
31
Va
di
del
Al
che
al s

trice
zione
ianzi
osto
della
o di
alla
nella
del
atto
onte
6/05
apo

Il non corretto svolgimento di un rapporto contrattuale fa scaturire il risarcimento del danno ex art.1218 c.c.

Or
tele
in c
il c
tele
Qu
ovv
cor
Ave
dell
che
esat

enza
, che
4c.c.,
cietà
oreo
nato
ento
8 cc
guito

Inoltre la società convenuta ha violato l'obbligo di correttezza e buona fede sancito dal combinato disposto degli artt.1175 c.c. e dall'art.1 L.281/98 che prevede, tra l'altro, il diritto del consumatore alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.



De
n.7
per
fur
im
per
dat
dall
Per
€.30
Sull
dor

era
ero
ella
do
il
alla
ato
di
lla

La somma di €. 66,71 richiesta dalla società telefonica convenuta con la fattura n. per costo attività cessazione del servizio non è dovuta in quanto la risoluzione del contratto è avvenuta per inadempimento da parte della WindTre s.p.a.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della domanda, dell'attività svolta anche nella fase stragiudiziale e del disposto dell'art. 91 ultimo comma c.p.c. ed imputate a favore dei difensore dichiaratisi antistatali nella misura del 50% per ciascuno di essi.

P.T.M.

Il Giudice di Pace, pronunciandosi definitivamente sulla domanda proposta da c/ WindTre s.p.a., portante il n. /19 R.G., così provvede:

Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda.

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Windtre s.p.a, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €.412,500 , oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo in favore dell'attore.

- Dichiaro non dovuta la somma di €.66,71 di cui alla fattura n. 001.

- Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali quantificate, in €.55,20 di spese; €. 400,00 di onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cap se dovuti in favore degli avvocati dell'attore dichiaratosi antistatali nella misura del 50% per ciascuno di loro.

Così deciso

, lì 06.12.2019



Il Giudice di Pace
Avv.I

Il Cancelliere

Foggia

Depositato in Cancelleria

Depositato in Cancelleria

10 DIC. 2019